

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO
PROFESSIONALE (IAP) E COLTIVATORE DIRETTO – DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

1. Definizioni
 - 1.1. Imprenditore agricolo (IA)
 - 1.2. Imprenditore Agricolo professionale (IAP)
 - 1.3. Coltivatore Diretto (CD)
 - 1.4. Agricoltore Attivo
2. Riconoscimento della qualifica
 - 2.1. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche
 - 2.1.1. Verifica del requisito della professionalità
 - 2.1.2. Verifica del requisito del tempo dedicato
 - 2.1.3. Modalità di computo del requisito del reddito ricavato
 - 2.2. Riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche
 - 2.2.1. Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone
 - 2.2.2. Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile
 - 2.2.3. Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali
3. Procedure per il rilascio della certificazione
 - 3.1. Generalità
 - 3.2. Presentazione della domanda
 - 3.3. Ricevibilità
 - 3.4. Istruttoria
 - 3.5. Controlli
 - 3.5.1. Controlli amministrativi
 - 3.5.2. Controlli in loco
 - 3.5.3. Controlli di secondo livello
 - 3.6. Ricorsi
 - 3.7. Termini temporali
 - 3.8. Disposizioni integrative
4. Principali riferimenti normativi

L'approvazione del Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 ("Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura") ed i numerosi aggiornamenti della normativa nazionale intervenuti in materia hanno reso necessaria la revisione delle procedure per il rilascio della certificazione IAP, a suo tempo approvate con Determinazione Dipartimentale n. 1689 del 26 agosto 2005.

Si richiamano di seguito, per chiarezza di esposizione, le definizioni della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), per la quale vengono fornite le necessarie informazioni per il rilascio della relativa certificazione, di imprenditore agricolo (IA), di cui all'art. 2135 del codice civile (così come aggiornato dal D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), di coltivatore diretto (CD), di cui alla legge 454/1961, in riferimento alla quale saranno parimenti fornite indicazioni per il rilascio della relativa certificazione, e di agricoltore attivo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013.

1. Definizioni

1.1 Imprenditore agricolo (IA)

L'articolo 2135 del codice civile, così come aggiornato dall'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, definisce imprenditore agricolo "*chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse*".

Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento degli animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si considerano "connesse" alle precedenti le attività, svolte dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali; vi rientrano anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché le attività di ricezione ed ospitalità. Tra queste ultime rientrano le attività agrituristiche che, come precisato dall'art. 3 del D.lgs. n. 228/2001, comprendono, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio nonché alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi compresa la mescita del vino.

Le attività di trasformazione, valorizzazione e vendita possono avere ad oggetto anche prodotti acquistati da terzi, purché i prodotti aziendali risultino prevalenti rispetto a questi ultimi. Al riguardo si evidenzia che, al fine di verificare la prevalenza, è necessario confrontare in termini quantitativi i beni ottenuti dall'attività agricola aziendale e i prodotti acquistati da terzi, fermo restando che i prodotti acquistati devono comunque essere prodotti agricoli (ad esempio, uva per la produzione del vino).

Infine, sono ricondotte all'area dell'impresa agricola le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, a condizione che la maggior parte delle attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi siano anche utilizzate normalmente nell'azienda agricola.

Sono considerate attività agricole anche le seguenti:

1. attività di acquacoltura e connesse attività di prelievo, sia in acque dolci, sia in acque salmastre, sempre che i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
2. attività di coltivazione dei funghi;

3. attività ortoflorovivaistica, a condizione che le piante o i fiori vengano coltivati fino ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo;
4. attività cinotecnica.

1.2 Imprenditore agricolo professionale (IAP)

L'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) *“colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”*.

Nel caso che l'imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del predetto Reg. (CE) n. 1257/1999, i requisiti sopra richiamati sono ridotti dal 50% al 25%.

Dal computo del reddito globale da lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Sono inoltre ovviamente esclusi i redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati.

Per i soci di società di persone o cooperative, l'attività agricola svolta nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze professionali, tempo di lavoro e reddito sopra richiamati, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Per gli amministratori di società di capitali, l'attività agricola svolta nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Lo status di IAP, oltre che alle persone fisiche, viene riconosciuto anche alle persone giuridiche quali le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, qualora abbiano come oggetto sociale esclusivamente l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano rispettivamente in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) società di persone: almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP; nel caso di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da un socio accomandatario;
- 2) società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che in caso di cooperative deve essere anche socio, sia in possesso della qualifica di IAP.

La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

Il comma 4 dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce altresì che:

- qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), figura professionale sostituita da quella dell'imprenditore agricolo professionale, si intende traslato alla figura dello IAP (e pertanto le agevolazioni fiscali o di altra natura previste per l'IATP sono riconosciute agli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, che possiedano la qualifica di IAP);
- nel caso che l'IAP persona fisica sia iscritto nella gestione assistenziale e previdenziale, lo stesso può beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie previste per le persone fisiche con la qualifica di coltivatore diretto.

La perdita dei requisiti di cui al precedente capoverso entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle stesse.

Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole (come definite al successivo punto 2.2) di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate, per le finalità previste dall'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, redditi da lavoro derivanti da attività agricole e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

Per l'IAP persona fisica, anche nel caso sia socio di società di persone, di cooperative o amministratore di società di capitali, vige l'obbligo dell'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci di cooperative si applica l'art. 1 comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In relazione a ciò, oltre ai coltivatori diretti, anche gli IAP aventi i predetti requisiti possono beneficiare, in caso di acquisto di terreni agricoli, della riduzione dell'imposta catastale all'1% del prezzo concordato per la compravendita e del pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di € 200 ciascuna.

L'agevolazione di cui sopra è stata definitivamente normata dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, ed è stata confermata dall'art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

A differenza di quanto avvenuto ripetutamente in passato, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 non ha richiamato le originarie agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC) contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604, che da oltre cinquant'anni disciplinava la materia, con numerose proroghe. Ciò significa che le agevolazioni PPC introdotte dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 rappresentano una disciplina completamente nuova, come ha riconosciuto anche l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E.

Pertanto, per fruire dell'agevolazione, non è più necessario che ricorrano le condizioni precedentemente previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, ovvero la circostanza che l'acquirente dedichi abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l'idoneità del fondo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro, né è più necessario richiedere la certificazione (prima provvisoria e poi definitiva) che attesti la sussistenza dei requisiti al fine dell'applicazione del regime agevolato. Condizione essenziale per l'IAP (ed il coltivatore diretto) rimane solamente l'iscrizione alla relativa gestione previdenziale, che deve avvenire prima della stipula dell'atto di acquisto del fondo agricolo. La presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene dichiarata dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale direttamente nell'atto di acquisto.

Da rilevare inoltre che, dal primo gennaio 2014, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23). Unica agevolazione al momento attiva è dunque quella PPC sopra citata.

Le disposizioni previste per l'IAP si applicano anche alle persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, si siano iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale agricola dell'INPS ed abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica all'amministrazione del competente comune capofila, il quale provvede a rilasciare apposita ricevuta. Entro trentasei mesi dalla presentazione della predetta istanza di riconoscimento, il soggetto interessato deve dimostrare di aver raggiunto i requisiti previsti dai sopra citati commi, pena la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti.

Per quanto attiene al requisito dell'esclusività agricola nell'oggetto sociale delle società a cui può essere riconosciuta la qualifica di IAP, si ricorda quanto previsto dall'art. 2 (*Società agricole*) del citato D.lgs. n. 99/2004. I primi due commi stabiliscono che:

1. la ragione sociale o la denominazione delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di «società agricola»;
2. le società costituite alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano i requisiti di cui all'art. 2 dello stesso, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto.

E' importante sottolineare che il comma 4 del medesimo art. 2 riconosce alle società agricole, che rivestono la qualifica di IAP in base a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 1, le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore

delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 entro i cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

In relazione a ciò ed alle previsioni, in precedenza richiamate, del comma 4 dell'art. 1, ne consegue che le società agricole di cui al comma 3 dell'art. 1 possono beneficiare delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto, qualora i soci o gli amministratori (in relazione alla forma societaria) che rivestono individualmente la qualifica di IAP siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola.

Le agevolazioni fiscali di cui al comma 4 art. 2 vengono altresì riconosciute alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, purché siano iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale. La perdita di tali requisiti entro i cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

1.3 Coltivatore diretto (CD)

Il coltivatore diretto è un imprenditore che si dedica direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, comodatario, assegnatario e/o all'allevamento ed alle attività connesse (leggi nn. 1047/1957, 454/1961, 9/1963, 590/1965, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni).

Diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di IAP, che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo, la figura del coltivatore diretto è riferita sia a requisiti di carattere soggettivo che a requisiti di carattere aziendale:

I requisiti soggettivi sono i seguenti:

- 1) manualità;
- 2) abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato.

Il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisce la maggior fonte di reddito. Quindi se il soggetto esercita contemporaneamente altre attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e al reddito ricavato.

I requisiti di carattere aziendale sono i seguenti:

- 1) il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue;
- 2) il nucleo familiare coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.

Il coltivatore diretto come sopra definito, è iscritto obbligatoriamente al relativo regime previdenziale INPS.

Circa il riconoscimento della qualifica, il D.lgs. n. 99/2004 nulla di nuovo aggiunge alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Normalmente il coltivatore diretto è in possesso anche dei requisiti previsti per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, beneficiando così delle agevolazioni previste per tale specifica figura professionale.

1.4 Agricoltore attivo (AA)

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 all'art. 9 ha introdotto il concetto di "agricoltore attivo" allo scopo di selezionare, in relazione alla PAC 2014-2020, i beneficiari dei pagamenti diretti e di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività, escludendo gli agricoltori non attivi, vale a dire

quei soggetti per cui l'agricoltura costituisce una parte poco significativa della propria attività economica. Tale definizione si applica sia ai pagamenti diretti che ai programmi regionali di sviluppo rurale. Il nostro Paese ha recepito le disposizioni comunitarie con D.M. MIPAAF del 18/11/2014, n. 6513.

Le condizioni che identificano l'agricoltore attivo sono tre:

a) il primo requisito è l'obbligo di svolgere un'attività minima qualora oltre il 50% della superficie dichiarata nella domanda unica annuale si mantenga in uno stato idoneo al pascolo ed alla coltivazione in modo naturale (senza l'intervento diretto dell'agricoltore);

b) il secondo requisito è di non far parte della lista negativa di attività che comprende persone fisiche o giuridiche che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi, aree ricreative permanenti. L'Italia ha esteso il divieto di erogazione anche alle persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria, commerciale, attività assicurativa e alle pubbliche amministrazioni, con esclusione degli enti di formazione e di sperimentazione in campo agricolo e di quelli che hanno la gestione degli usi civici. Un soggetto che rientra nella lista negativa è tuttavia considerato agricoltore in attività se fornisce prove verificabili, tali da dimostrare che l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, che le sue attività agricole non sono insignificanti oppure che la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola;

c) infine, il terzo dei requisiti necessari è di essere un agricoltore professionale e cioè disporre dell'iscrizione INPS come soggetto agricolo o avere una partita Iva agricola, con relativa dichiarazione annuale dal 2016. Da questo specifico requisito sono esonerate le aziende prevalentemente localizzate in montagna e nelle aree svantaggiate.

Il requisito di agricoltore attivo non è richiesto per i soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito pagamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro per le unità produttive con prevalente localizzazione in montagna e nelle zone svantaggiate, e a 1.250 euro negli altri casi.

2. Riconoscimento della qualifica

2.1 Riconoscimento della qualifica di IAP a persone fisiche

E' Imprenditore Agricolo Professionale colui che, svolgendo attività agricola in qualità di titolare di impresa agricola, ovvero di coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola, ovvero di socio di società agricola, possiede contemporaneamente tre requisiti:

- a) ha adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);
- b) dedica all'attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato);
- c) ricava dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato);

Relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, le percentuali sono ridotte al 25%.

L'impresa agricola (singola o associata) nella quale il richiedente la qualifica svolge la sua attività deve essere titolare di partita IVA agricola, iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese – sezione speciale imprenditori agricoli o sezione coltivatori diretti o sezione speciale imprese agricole – e le cooperative agricole devono essere iscritte all'Albo Nazionale tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dalle Camere di Commercio.

Ai fini istruttori è necessario che il richiedente dimostri la propria posizione previdenziale agricola (iscrizione all'INPS).

2.1.1 Verifica del requisito della professionalità

Per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso, in capo al richiedente, di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

Per la verifica del requisito in parola, si dovranno adottare i criteri definiti con il vigente Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (attualmente il PSR 2007/2013, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 07/03/2008 – pubblicato sul supplemento ordinario n. 61 al B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2008 e consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio, nella sezione dedicata all'agricoltura). Al momento della stesura del presente documento è in corso di approvazione il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020.

La capacità professionale è considerata adeguata per la persona che:

a) abbia esercitato, per almeno tre anni precedenti la presentazione della domanda, attività agricola come titolare, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;

oppure:

b) sia in possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali in campo agrario, o abbia avuto formazione con azioni di tutoraggio, della durata minima di 150 ore;

oppure:

c) sia in possesso di una esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale in campo agrario o con azioni di tutoraggio della durata minima di 50 ore.

2.1.2 Verifica del requisito del tempo dedicato

Si ritiene opportuno che la verifica di tale requisito sia effettuata deduttivamente a partire dalle dimensioni e dalle caratteristiche (ordinamento produttivo) dell'impresa agricola cui il richiedente dedica la propria attività.

Anche in tal caso si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di impiego di manodopera in agricoltura, approvate con D.G.R. n. 506 dell'11 luglio 2008, o ad eventuali successivi aggiornamenti, che per ogni tipologia di coltivazione o di allevamento riportano il fabbisogno di manodopera per ettaro di superficie o per capo allevato, espresso in ore lavoro/anno (allegato 1).

In caso di attività o di allevamenti non espressamente riportati nelle sopra citate tabelle, si potrà fare riferimento per il calcolo dei tempi di lavoro alle analoghe tabelle approvate in regioni limitrofe.

I dati desumibili dalle tabelle devono comunque essere intesi in modo indicativo, essendo facoltà dell'amministrazione competente per il riconoscimento, in presenza di casi specifici opportunamente motivati dal richiedente e/o per tipologie di attività non comprese nelle tabelle, di distaccarsene motivatamente e di fare riferimento, per il calcolo delle ore lavorative, ad un'analisi dell'impiego di manodopera in azienda elaborata da un tecnico competente in discipline agrarie (agronomo, perito agrario, agrotecnico). A tal fine è possibile prevedere un accertamento tecnico in azienda per prendere diretta visione dell'ordinamento produttivo effettivamente praticato, nonché delle tecniche di coltivazione e/o allevamento adottate.

Il requisito deve intendersi soddisfatto se si verifica che il fabbisogno di manodopera dell'azienda non è inferiore al cinquanta per cento del monte ore annuo per una unità lavorativa agricola, previsto pari a 1800 ore nel richiamato P.S.R. Lazio, ovvero a n. 225 giornate di 8 ore.

Secondo le previsioni del D.lgs. n. 99/2004, il tempo dedicato dal soggetto richiedente alle attività agricole svolte nell'ambito di società (società di persone, cooperative o di capitali), qualora lo statuto delle stesse preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, è da comprendere nel computo del tempo di lavoro dedicato all'agricoltura. A tal fine il soggetto dovrà dimostrare il fabbisogno totale di manodopera relativo alle attività agricole della società, il quale sarà imputato al richiedente in proporzione alla sua quota di partecipazione nella società stessa.

2.1.3 Modalità di computo del requisito del reddito ricavato

Per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall'attività lavorativa agricola rispetto al reddito derivante da eventuali altre attività lavorative, è necessario costruire il rapporto tra le due seguenti grandezze:

- reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente;
- reddito globale da lavoro del richiedente.

Per il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola occorre fare riferimento all'imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Detta imposta viene calcolata sul valore della produzione netta derivante dall'attività e pertanto la base imponibile, calcolata secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 446/1997 (istitutivo dell'IRAP), appare l'indice migliore per le finalità della presente verifica.

Di fatto il reddito prodotto dall'attività agricola è costituito da quanto effettivamente prodotto [imponibile IRAP (riferimento modello IRAP, quadri IQ, oppure IP, oppure IC)], cui è necessario sommare i contributi pubblici (comunitari, statali, regionali).

Il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola dovrà tenere conto anche di quelle voci che, pur non essendo soggette ad aliquota IRAP agricola (ridotta) in quanto collocate (dal punto di vista fiscale) tra le attività di impresa (ad esempio agriturismo con reddito non determinato forfettariamente, allevamento eccedentario), sono riconducibili ad attività previste dall'art. 2135 del codice civile.

La presenza di specifiche condizioni (a titolo esemplificativo ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell'anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole, legnose o forestali per le quali la vendita del prodotto inizia alcuni anni dopo l'avvio della coltivazione) può essere motivatamente considerata come un evento eccezionale che altera l'informazione fornita dall'imponibile IRAP riguardo al reddito prodotto dall'attività agricola. Le amministrazioni comunali, su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche, possono tenere conto di dette particolari condizioni ai fini della verifica del requisito di cui trattasi.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, per il calcolo del reddito prodotto dall'attività agricola, sono da prendere in considerazione anche i redditi prodotti dal soggetto richiedente in virtù della sua qualifica di socio di società agricole. Tale voce potrà essere calcolata prendendo a riferimento l'imponibile IRAP della società di appartenenza del richiedente, rapportato alla sua quota di partecipazione alla stessa. In base al comma 5 dello stesso articolo le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del riconoscimento della qualifica IAP.

I produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore ad euro 7000,00 sono esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del sopra citato comma; gli stessi, in virtù dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, sono esclusi anche dall'applicazione dell'IRAP. Per tali soggetti il reddito prodotto

dall'attività agricola potrà essere calcolato utilizzando la metodologia del Reddito Netto in base ad un bilancio aziendale redatto utilizzando la modulistica allegata (allegato 2).

Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

1. redditi da lavoro dipendente (artt. 49-52 D.P.R. 917/1986, riferimento modello UNICO persone fisiche, quadro RC, con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo);
2. redditi da lavoro autonomo (artt. 53-54 D.P.R. 917/1986, riferimento modello UNICO persone fisiche, quadro RE);
3. redditi di impresa (art. 55-66 D.P.R. 917/1986, riferimento modello UNICO persone fisiche, quadri RF e RG); si ricorda che, nei casi in cui il reddito derivante da attività agricole prodotto da società agricole ai sensi del D.lgs. n. 99/2004 è considerato fiscalmente reddito di impresa, detto reddito è da intendersi come reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola;
4. redditi prodotti dall'attività agricola (determinati come dianzi dettagliato);
5. redditi diversi (artt. 67-71 D.P.R. 917/1986, riferimento modello UNICO persone fisiche, quadro RL).

Per la verifica del requisito reddituale sarà necessario che:

il reddito prodotto dall'attività agricola sia almeno il 50% del reddito globale da lavoro dell'imprenditore; per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, detta percentuale è ridotta al venticinque per cento; tali zone coincidono, comunque, con quelle identificate con riferimento alle condizioni di cui all'art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE.

L'elenco dei comuni della regione Lazio ricadenti in zone svantaggiate è riportato nell'allegato 3.

Si considera lo status di imprenditore operante in zone svantaggiate quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- b) almeno il 50% della SAU aziendale è inserita all'interno dell'area svantaggiata.

2.2 Riconoscimento della qualifica a persone giuridiche

2.2.1 Riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone

Le società di persone possono essere riconosciute IAP se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
- b) la ragione sociale o denominazione contiene l'indicazione "società agricola";
- c) almeno un socio è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.

Relativamente alle procedure di riconoscimento della qualifica di IAP a persone giuridiche in cui i soci non siano ancora in possesso della qualifica stessa, si ricorda che, qualora lo statuto della società preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, il D.lgs. n. 99/2004 consente di annoverare tra i redditi di natura agricola i redditi di partecipazione nella società e di ricomprendere nel tempo dedicato alle attività agricole il tempo dedicato alle attività svolte nella società.

Pertanto sarà possibile il riconoscimento della qualifica dei soci quali persone fisiche e successivamente il riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche aventi come soci i soggetti precedentemente riconosciuti.

2.2.2 Riconoscimento della qualifica di IAP a società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, anche a scopo consortile

Le società cooperative, società cooperative agricole di conduzione e/o allevamento, di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti zootecnici possono essere identificate utilizzando la classificazione fissata dal D.M. 23 giugno 2004 ai fini dell'inserimento delle stesse nell'Albo Nazionale tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dalle Camere di Commercio.

Le società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole anche a scopo consortile, potranno essere riconosciute IAP previa la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
- b) la ragione sociale o denominazione contenga l'indicazione "società agricola";
- c) almeno un amministratore (che sia anche socio) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Considerazioni analoghe a quelle sopra riportate per il riconoscimento della qualifica di IAP alle società di persone possono essere formulate anche per le società cooperative.

2.2.3 Riconoscimento della qualifica di IAP a società di capitali

Le società di capitali possono ottenere il riconoscimento della qualifica previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- a) lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
- b) la ragione sociale o denominazione contenga l'indicazione "società agricola";
- c) almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

E' importante ricordare che:

- nelle società per azioni gli amministratori possono essere soci o non soci;
- nelle società a responsabilità limitata di norma gli amministratori sono soci, ma, se previsto dallo statuto, possono anche non essere soci;
- nelle società in accomandita per azioni gli amministratori sono solo i soci accomandatari;
- in base all'art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 99/2004, la qualifica di IAP può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

Per il riconoscimento della qualifica a società di capitali in cui gli amministratori non siano già autonomamente riconosciuti come IAP, sarà necessario il preventivo riconoscimento di un amministratore.

3. Procedure per il rilascio della certificazione

3.1 Generalità

Considerato che in passato la maggioranza delle istanze per il rilascio di certificazioni IAP e CD era presentata ai fini del riconoscimento di benefici fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, appare opportuno precisare come, in relazione alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (PPC), nella versione attualmente in vigore (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2010 n. 25, confermato dall'art. 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), **non sia più necessaria la richiesta della certificazione IAP o CD che attesti la sussistenza dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime agevolato.** In

entrambi i casi, la presenza dei requisiti previsti dalla nuova normativa viene infatti dichiarata dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale direttamente nell'atto di acquisto.

Poiché l'accertamento del possesso delle qualifiche previste per i percettori dell'agevolazione PPC è comunque un compito che spetta alle regioni (art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 99/2004), l'Agenzia delle Entrate, nella sua attività di controllo, può richiedere la verifica dei requisiti solamente dichiarati nell'atto di acquisto (e non più attestati dal certificato, prima provvisorio e poi definitivo, rilasciato dall'Ispettorato Provinciale Agrario).

Le attestazioni di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto possono essere richieste dall'interessato in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, al fine di ottenere:

- a) agevolazioni concessorie previste dal D.P.R. n. 380/2001;
- b) iscrizione INPS;
- c) accesso ai benefici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio;
- d) altro.

Per ottenere le attestazioni suddette, l'utente può presentare domanda presso i comuni capofila, riportati nell'allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 781 del 14 giugno 2002 (allegato 4), direttamente o per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati "CAA", operanti nel territorio regionale e che hanno presentato alla struttura regionale competente in materia di agricoltura la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'allegato C del Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17.

La competenza territoriale è quella del comune capofila in cui l'azienda agricola ha sede legale, quale risultante in anagrafe tributaria e al registro delle imprese. Qualora l'impresa in cui svolge la propria attività il richiedente (persona fisica o giuridica) abbia insediamenti produttivi situati in altri comuni, o province, o in regioni diverse, il comune richiederà gli accertamenti istruttori relativi a tali insediamenti ai servizi dell'amministrazione localmente competente.

Il riconoscimento della qualifica ha valore, ai fini dei benefici previsti dalle vigenti normative, su tutto il territorio nazionale.

3.2 Presentazione della domanda

L'attività di certificazione è attuata attraverso una procedura a sportello, i cui termini devono intendersi sempre aperti in relazione alle specifiche necessità operative delle imprese. Il soggetto interessato presenta una domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 5, corredata della documentazione nello stesso indicata. I requisiti per l'accesso ai benefici devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Qualora l'utente scelga di avvalersi dell'assistenza di un CAA, quest'ultimo provvederà:

- alla verifica della completezza della domanda, redatta in conformità al modello di cui all'allegato 5;
- alla verifica della completezza ed adeguatezza degli allegati necessari, in relazione a quanto richiesto nella domanda;
- alla verifica della coerenza formale dei documenti allegati alla domanda e della veridicità di quanto dichiarato dall'interessato, assumendosene la relativa responsabilità;
- all'inoltro dell'istanza al comune capofila competente per territorio, corredata della certificazione/attestazione CAA redatta in conformità al modello di cui all'allegato F del Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'interessato;

- al rilascio all'interessato della certificazione attestante l'inoltro dell'istanza all'amministrazione competente, con l'indicazione della data di acquisizione da parte del comune capofila competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento; tale certificazione deve essere redatta conformemente a quanto indicato nell'allegato E del Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17;
- qualora il comune, decorso il termine di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza inoltrata dal CAA, non provveda al rilascio del certificato, la richiesta si ritiene comunque accolta ed il CAA emette la certificazione (allegato 6) attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto, redatta conformemente a quanto indicato nell'allegato E del Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17;
- qualora il comune competente emetta invece l'attestazione/diniego, provvederà ad inoltrarla al CAA, il quale trasmetterà tale esito alla ditta richiedente (allegato 7).

Il termine previsto di 30 giorni può essere sospeso dal comune stesso nel caso di richiesta, tramite il CAA, di elementi integrativi necessari per la valutazione dell'istanza.

Qualora l'utente scelga di presentare l'istanza direttamente al comune capofila competente per territorio, può inoltrare la stessa a mezzo PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano o tramite corriere. In tutti i casi indicati si considera quale data di presentazione quella del protocollo dell'ufficio comunale, apposto sul frontespizio della domanda. La stessa va compilata seguendo le istruzioni di cui all'allegato 8. La documentazione da allegare è indicata nel QUADRO I del modello di richiesta.

3.3 Ricevibilità

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di verificarne la ricevibilità in termini di:

- a) presenza della firma del richiedente in caso di ditta individuale o del legale rappresentante in caso di società, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) presenza di fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, l'ufficio considera la domanda non istruibile e provvede ad inviarne comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui l'istanza sia ricevibile, il responsabile del competente ufficio comunale provvede:

- all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990;
- all'invio al richiedente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della L. 241/1990, in cui debbono essere specificati: l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e della documentazione relativi al procedimento, la data di presentazione dell'istanza, la data entro la quale deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

La fase si conclude entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, intesa come quella apposta dal protocollo dell'ufficio comunale.

Nel caso di presentazione della domanda per il tramite di un CAA, le verifiche relative alla fase di ricevibilità si intendono assolte dal CAA stesso, al quale gli uffici comunali inviano la comunicazione ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della L. 241/1990.

3.4 Istruttoria

L'ufficio comunale verifica in questa fase la presenza e la conformità della documentazione e delle informazioni fornite rispetto ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento e dal presente documento.

L'assenza di documentazione e/o informazioni previste nel modello di domanda e necessarie ai fini dell'istruttoria, comporta la sospensione della stessa fino alla ricezione da parte del comune della documentazione/informazioni carenti.

Il richiedente ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Parimenti, nel corso dell'istruttoria di ammissibilità, il competente ufficio comunale può richiedere la rettifica di documenti, acquisire precisazioni, chiarimenti e documentazione ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria stessa. In questo caso l'ufficio invia al richiedente in caso di domanda presentata per conto proprio, od al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, la richiesta di integrazione, fissando un termine massimo di dieci giorni per la produzione della stessa.

Per le istanze per le quali si renda necessaria la richiesta di integrazione documentale, il termine per la definizione dell'istruttoria è interrotto fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Qualora le integrazioni richieste non pervengano nel termine massimo sopra indicato, la domanda viene respinta.

La fase istruttoria si può concludere con esito positivo ed emissione della certificazione (allegato 9), che l'ufficio trasmette al richiedente in caso di domanda presentata per conto proprio, od al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola. In quest'ultimo caso il comune può anche avvalersi dell'istituto del silenzio assenso: è il CAA, come già sopra riportato, ad emettere la certificazione attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto per l'adozione del provvedimento finale da parte dell'amministrazione comunale ed il conseguente accoglimento dell'istanza. Nel caso di accoglimento dell'istanza per l'inutile decorso del termine è fatta salva, in ogni caso, la facoltà del comune di assumere le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 - quinquies e 21 - nonies della legge 241/90 e successive modificazioni.

Qualora invece l'esito dell'istruttoria sia negativo, prima della formale adozione di un provvedimento in tal senso, l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, comunica agli istanti in caso di domanda presentata per conto proprio, od al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi per presentarle. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'eventuale provvedimento definitivo di diniego, in cui debbono essere indicate le modalità per proporre ricorso, è notificato (mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno) al richiedente in caso di domanda presentata per conto proprio, od al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola.

L'istruttoria va riportata in un verbale che contenga almeno i seguenti elementi:

- i riferimenti identificativi del richiedente;
- la normativa in relazione alla quale è stata richiesta la certificazione;
- la documentazione acquisita agli atti;
- le verifiche tecniche ed amministrative effettuate;
- le risultanze finali dell'istruttoria.

Il modello di verbale è adottato con determinazione del responsabile dell'ufficio comunale addetto al servizio.

3.5 Controlli

3.5.1 Controlli amministrativi

Il controllo amministrativo è parte integrante della fase istruttoria, deve essere esaustivo e realizzato sulla totalità delle domande pervenute; l'ufficio effettua la verifica dei requisiti previsti per il rilascio della certificazione richiesta avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), del sistema informativo delle Camere di Commercio ed eventualmente di altre banche dati messe a disposizione da pubbliche amministrazioni (es. anagrafe zootecnica o altro).

Si rammenta che, in base all'art. 25 comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, così come convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse (anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento).

Durante il controllo amministrativo l'ufficio verifica la veridicità delle dichiarazioni rese, così come disposto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. La verifica viene effettuata su un campione casuale pari ad almeno il 30% del totale. Accanto a questa tipologia di verifica, un controllo mirato deve essere eseguito quando vi è un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 del D.P.R. 445/2000).

3.5.2 Controlli in loco

Il controllo in azienda deve essere effettuato su un campione annuale pari ad almeno il 10% delle istanze istruite favorevolmente (valore stimato in base alla media delle certificazioni rilasciate dall'ufficio nei tre anni precedenti) e va eseguito prima del rilascio della certificazione. La selezione dei richiedenti da controllare in loco non deve essere semplicemente casuale, ma deve basarsi su di una analisi dei rischi e tener conto di un fattore di rappresentatività delle aziende.

Il controllo in loco deve essere esteso alla totalità delle ditte che, al momento della presentazione della richiesta di certificazione, non dispongono ancora dei requisiti prescritti per il rilascio della stessa, ma si impegnano a raggiungerli entro trentasei mesi dalla data di inoltro della domanda; le amministrazioni comunali sono tenute altresì ad eseguire appositi accertamenti in loco presso tutte le aziende agricole che, ai fini del calcolo della redditività, hanno prodotto il bilancio aziendale redatto sulla base della modulistica di cui all'allegato 2 in quanto non assoggettate all'IRAP.

I competenti servizi comunali sono inoltre tenuti a collaborare, ove richiesto, con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la verifica del possesso dei requisiti di IAP o coltivatore diretto, dichiarati negli atti di acquisto dei terreni dai beneficiari dell'agevolazione PPC.

3.5.3 Controlli di secondo livello

La struttura della Direzione Regionale Agricoltura competente in materia di qualifiche IAP e CD, nell'ambito del Piano annuale dei controlli in agricoltura di cui al Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17, ogni anno sottopone a verifica in loco un campione pari ad almeno il 5% delle aziende cui è stata rilasciata la certificazione nell'anno precedente, con un minimo di n. 5 ditte. La selezione dei richiedenti da controllare sarà effettuata sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle aziende.

Nell'universo su cui effettuare l'estrazione sono incluse anche le istanze per cui i CAA hanno emesso la certificazione per infruttuoso decorso dei termini previsti.

In caso di esito negativo del controllo, le risultanze dello stesso saranno oggetto di comunicazione all'autorità competente in relazione all'agevolazione per cui è stata richiesta la certificazione, nonché al competente comune capofila.

3.6 Ricorsi

Avverso gli atti emanati dall'ufficio comunale competente per le istanze di cui alle presenti disposizioni operative è ammissibile:

- ricorso gerarchico, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove ne ricorrano le condizioni;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Nel caso di accoglimento del ricorso al TAR/Presidente della Repubblica, il riesame è effettuato sulla base delle motivazioni contenute nella decisione/sentenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notifica della stessa. Rimane comunque facoltà dell'ufficio comunale interessato quella di richiedere alla ditta che ha proposto ricorso eventuale documentazione integrativa o informativa.

3.7 Termini temporali

Si riepilogano di seguito i termini temporali dei procedimenti oggetto delle presenti disposizioni, decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo comunale dell'istanza:

- a) 10 giorni per la ricevibilità e la notifica di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;
- b) trenta giorni per la definizione dell'istruttoria e la comunicazione al richiedente (od al CAA in caso di domanda presentata per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola) dell'esito.

In caso di presentazione per il tramite di un CAA ed esito istruttorio positivo, gli uffici comunali possono omettere la comunicazione dello stesso.

Resta inteso che i termini sopra specificati si intendono interrotti nei casi di richieste di integrazione documentale necessarie ai fini dell'istruttoria e che gli stessi riprendono a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta. L'interruzione dei termini del procedimento si ha anche in caso di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

I termini di cui all'articolo 1 comma 5-ter del D.lgs. n. 99/2004 si intendono stabiliti in mesi trentasei dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica. Gli stessi possono essere prorogati dall'amministrazione che istruisce la richiesta in funzione di particolari condizioni, quali ad esempio la tipologia delle colture aziendali o eventi particolari (investimenti pluriennali di grande entità, avversità atmosferiche e/o calamità naturali).

Il certificato ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio (D.P.R. 445/2000, art. 41 comma 1).

3.8 Disposizioni integrative

I giovani agricoltori al primo insediamento e gli imprenditori all'inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola e che, quindi, al momento di presentazione della richiesta di certificazione non dispongono ancora dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, dovranno impegnarsi a richiedere l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro trentasei

mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica. In caso di omesso adempimento, l'ufficio istruttore comunicherà il mancato raggiungimento dei requisiti sia all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter del D.lgs. n. 99/2004, che all'autorità competente in relazione alle finalità per cui è stata richiesta la certificazione.

Alle ditte che, non ancora in possesso dei requisiti, richiedano la certificazione della qualifica per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale agricola dell'INPS, il comune capofila fornirà apposita attestazione indicante data di ricezione e numero di protocollo dell'istanza (allegato 10).

Con cadenza semestrale i CAA (in relazione alle istanze presentate per loro tramite) ed i comuni capofila (in relazione alle istanze presentate dall'utenza direttamente presso gli sportelli comunali) rendicontano l'attività svolta: entro il 31 luglio di ogni anno per i procedimenti conclusi nel primo semestre dell'anno stesso ed entro il 31 gennaio per i procedimenti conclusi nel secondo semestre dell'anno precedente trasmettono via PEC al Direttore delle Direzione Regionale Agricoltura (l'indirizzo è reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale) un foglio di calcolo redatto in conformità con quanto previsto dalle istruzioni fornite negli allegati 11 e 12. La rendicontazione dei CAA è effettuata su base provinciale.

Nel caso in cui una amministrazione comunale assuma in via di autotutela le determinazioni ai sensi degli articoli 21 - quinquies e 21 - nonies della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuta a darne immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. Principali riferimenti normativi

- Legge 6 agosto 1954, n. 604: modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina;
- Legge 26 ottobre 1957, n. 1047: estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- Legge 2 giugno 1961, n. 454: piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura;
- Legge 9 gennaio 1963, n. 9: elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri;
- Legge 26 maggio 1965, n. 590: disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate;
- Legge 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
- D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165: soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503: regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- D.M. 23 giugno 2004: istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101: ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
- Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Decreto MIPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 – Consulenze giuridiche. Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina – articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25);
- Legge regionale 06 Agosto 1999, n. 14: organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- D.G.R. 781 del 14 giugno 2002: assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della legge regionale n. 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'agricoltura;

- Determinazione Dipartimentale n. 1689 del 26 agosto 2005: decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 - Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14. Disposizioni per il rilascio da parte dei Comuni della certificazione di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- D.G.R. 163 del 7 marzo 2008: Reg. (CE) n. 1698/2005 - presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;
- D.G.R. 506 dell'11 luglio 2008: L.R. 14/2006 - art. 14 - Adozione tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricola ed agrituristica;
- Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17: agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura.